

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BEDDAMÉ FOOD TRAVEL PEOPLE"



Art. 1 – Costituzione – Denominazione - Sede

È costituita ai sensi degli art. 35 e 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 l'associazione di promozione sociale "Beddamé Food Travel People", di seguito denominata Associazione, con sede nel comune di Joppolo Giancaxio (AG), Piazza Fontanazza n. 7 – C.A.P. 92010.

L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'associazione a decorrere dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore utilizza nella propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), senza necessità di procedere a modifiche statutarie.

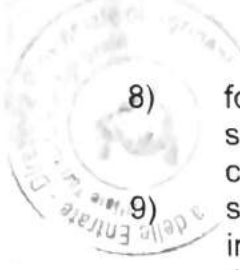
Art. 2 - Caratteri dell'Associazione – Durata

- 1) L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.
- 2) L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 3 –Attività di Interesse generale - Finalità

L'associazione a carattere volontario è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, essa esercita in via esclusiva o principale per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche ed in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n.117/2017 comma 1:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (art. 5 -lett. d) d.lgs. 117/2017)
- 2) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; (art. 5 - lett. e) d.lgs. 117/2017)
- 3) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (art. 5 - lett. f) d.lgs. 117/2017)
- 4) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; (art. 5 - lett. h) d.lgs. 117/2017)
- 5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (art. 5 - lett. i) d.lgs. 117/2017)
- 6) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; (art. 5 - lett. j) d.lgs. 117/2017)
- 7) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (art. 5 - lett. k) d.lgs. 117/2017)

- 
- 8) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (art. 5 - lett. l) d.lgs. 117/2017)
- 9) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; (art. 5 - lett. m) d.lgs. 117/2017)
- 10) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; (art. 5 - lett. o) d.lgs. 117/2017)
- 11) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; (art. 5 - lett. p) d.lgs. 117/2017)
- 12) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; (art. 5 - lett. r) d.lgs. 117/2017)
- 13) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; (art. 5 - lett. s) d.lgs. 117/2017)
- 14) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (art. 5 - lett. u) d.lgs. 117/2017)
- 15) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (art. 5 - lett. v) d.lgs. 117/2017)
- 16) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; (art. 5 - lett. w) d.lgs. 117/2017)
- 17) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (art. 5 - lett. z) d.lgs. 117/2017)

In particolare l'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:

- 18) Promuovere la **"sostenibilità relazionale"**, intesa come realizzazione di uno stile di vita fondato sull'equilibrio tra le persone e delle persone con l'ambiente, valorizzando la persona umana in armonia con la natura e il benessere dei singoli individui insieme a quello della comunità;
- 19) Promuovere la **"bellezza"**, quale valore di fondo per costruire percorsi di riscatto dei territori anche attraverso la conoscenza, la protezione, la salvaguardia, la tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, naturale e paesaggistico e dei beni culturali in tutte le forme, materiali e immateriali;

- 20) Promuovere lo **"sviluppo sostenibile"**, per una società basata su un corretto equilibrio tra esseri umani e natura, garantito dall'uso appropriato delle risorse naturali in nome delle attuali e future generazioni, mantenendo un equilibrio ecologico tra benessere economico, ambiente ed equità sociale e la salvaguardia della biodiversità naturale e culturale;
- 21) Promuovere **"nuovi stili di vita"** equilibrati e orientati alla qualità, alla diversità, alla moderazione perseguendo i cicli naturali senza sfruttamento dei terreni o degli animali;
- 22) Promuovere le **"culture"** locali, regionali ed euromediterranee come strumento di conoscenza e di costruzione dell'identità profonda della Sicilia;
- 23) Promuovere e realizzare esperienze legate al **"cibo"** (**"food"**) quale elemento centrale dell'identità di un territorio, recuperando, documentando, riproponendo e diffondendo i saperi e i sapori tradizionali delle produzioni locali e tipiche, e quale strumento concreto per la costruzione di relazioni significative anche attraverso l'educazione al gusto, alla buona cucina e alla capacità di compiere scelte alimentari responsabili, riducendo gli sprechi e salvaguardando l'ambiente naturale;
- 24) Promuovere e sviluppare esperienze di **"viaggio"** (**"travel"**) nello stile del turismo sociale, sostenibile, responsabile e relazionale quale veicolo di crescita culturale, sociale ed economica, quale strumento di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e di scoperta dell'identità dei luoghi a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
- 25) Promuovere e stimolare esperienze di conoscenza di **"persone"** (**"people"**) che hanno costruito storie significative, in campo sociale, culturale ed economico, nell'ottica di un riscatto e di uno sviluppo del territorio siciliano fondato sulla sostenibilità;
- 26) Comunicare una **"visione positiva della Sicilia"**, fondata sugli ambiti **"food"**, **"travel"** e **"people"** così come definiti nei punti precedenti, attraverso la realizzazione di un **"concept space"** che attraverso spazi reali e virtuali realizzi la promozione e la riqualificazione culturale, sociale ed economica del patrimonio siciliano nel suo complesso;
- 27) Promuovere la conoscenza, la diffusione e la salvaguardia e l'attività di ricerca e documentazione della **cultura popolare** e delle tradizioni relative alla danza, al canto, alla musica popolare, sociale, corale e folk ed alle diverse espressioni artistiche, degli usi e costumi, degli antichi mestieri, dei giochi popolari, insieme al loro contesto storico-etnico-culturale;
- 28) Promuovere **"percorsi di genere"** a valorizzando le storie e i saperi femminili, attraverso la diffusione della Storia e delle culture delle donne, in Sicilia, in Italia e nel mondo, delle loro conquiste e delle trasformazioni sociali, economiche e culturali nell'ottica della pedagogia delle differenze e del riconoscimento e del superamento degli stereotipi di genere;
- anche attraverso:
- 29) La realizzazione e la valorizzazione di modelli di economia locale e di produzione alimentare e di gruppi di acquisto solidale e attraverso tutte quelle forme e attività di economia che si fondano sulle pratiche della sostenibilità (economia circolare, bio/economia, economia civile, etc.);
- 30) La conoscenza e l'integrazione culturale e sociale, attraverso interventi tesi a favorire il dialogo interculturale ed intergenerazionale;
- 31) La diffusione dei principi del rispetto dei diritti civili e sociali, della legalità e della lotta alla mafia quale premessa per una società più giusta e più equa;
- 32) La realizzazione di forme di turismo responsabile e compatibile con la protezione dell'ambiente e con i principi dello sviluppo sostenibile, nel rispetto dei diritti delle

- 
- popolazioni e delle comunità locali anche promuovendo all'estero il turismo verso la Sicilia, valorizzandone le attrattive e facilitandone i flussi;
- 33) La realizzazione di esperienze di turismo relazionale attraverso forti connessioni tra i diversi attori del viaggio e soprattutto nell'interazione con le popolazioni locali;
 - 34) La diffusione della cultura e dell'identità siciliana tra gli emigrati per contribuire a sostenere e rafforzare l'identità originaria e rinsaldare i rapporti con la terra di origine con l'intento di valorizzare anche le potenzialità turistico-culturali del territorio;
 - 35) La diffusione della cultura dei beni comuni quale condizione indispensabile per uno sviluppo equo e solidale improntato alla giustizia sociale e alla pace;
 - 36) L'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, ai corrotti e ai responsabili di reati ambientali quale strumento di riscatto e sviluppo dei territori per la costruzione di una percezione positiva dell'identità siciliana;
 - 37) La valorizzazione e lo sviluppo delle realtà turistiche, agrarie, gastronomiche, artigianali, commerciali, e sociali attraverso la promozione a livello locale, nazionale ed internazionale con i mezzi ritenuti più idonei.

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.

Art. 4 – Attività specifiche

Per perseguire gli scopi di cui all'art. 3, l'Associazione può organizzare, realizzare e gestire le seguenti attività specifiche:

- 1) Mostre, convegni, incontri, dibattiti, seminari,
- 2) Campagne e eventi di comunicazione e di sensibilizzazione, attività di advocacy,
- 3) Iniziative culturali ed eventi tematici quali conferenze, cicli di proiezioni cinematografiche, concerti, happening ed esposizioni d'arte,
- 4) Manifestazioni sociali, popolari, folkloristiche, legate alle culture e alle tradizioni locali, feste popolari, spettacoli musicali di danza, concerti, corsi e laboratori didattici sulle musiche, le danze e i canti popolari, sociali, corali e folk,
- 5) Approfondimenti, studi, ricerche,
- 6) Eventi e iniziative finalizzate alla scoperta, alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale legato alla scrittura, alla narrativa, a partire da quello siciliano,
- 7) Iniziative culinarie, enogastronomiche, degustazioni,
- 8) Iniziative, progetti e programmi relativi alla scoperta del territorio, alla mobilità locale e internazionale, ai gemellaggi e in generale proposte turistiche,
- 9) Percorsi educativi, di informazione e divulgazione, rivolti a bambini, giovani e adulti nello stile dell'educazione permanente,
- 10) Corsi di specializzazione, qualificazione formazione e aggiornamento professionale, anche rivolte a docenti e educatori del settore non formale,
- 11) Attività di acquisto collettivo e distribuzione di beni, gruppi di acquisto solidale, percorsi di sostenibilità e cambiamento degli stili di vita che afferiscono alla sfera individuale e collettiva,
- 12) Utilizzo di spazi sociali, ostelli, foresterie, case per ferie, alberghi, campeggi, villaggi turistici, centri sportivi, strutture per l'alloggio e il ristoro per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti punti,
- 13) Edizione, pubblicazione e diffusione, periodica e non, per il tramite di qualsiasi supporto tecnico, anche informatico, di materiale didattico, informativo, scientifico e culturale, avvalendosi, per tali fini, di ogni possibile mezzo di comunicazione e



struttura tecnologica, anche telematica e informatica, ivi inclusa la creazione e la gestione di portali internet e siti web,

- 14) Attivazione di un comitato scientifico, gruppi di ricerca e ogni struttura finalizzata a valorizzare le attività da un punto di vista scientifico-culturale,
- 15) Attivazione di progetti e programmi specifici di intervento relativi alla promozione della cultura di genere, a partire dal contesto siciliano,
- 16) Volontariato attivo nell'ambito di programmi, progetti e ricerche a carattere culturale, ambientale, turistico, enogastronomico,

Inoltre l'Associazione può:

- 17) somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art.70 del d.lgs n.117/17;
- 18) realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
- 19) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- 20) compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali, agricole o turistiche sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;
- 21) possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- 22) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività;
- 23) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi statuari.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

- a) Tali attività vengono realizzate a favore degli associati ma potranno essere svolte anche a favore dei non associati per favorirne l'adesione all'Associazione.
- b) Tali attività vengono realizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente relativamente ai diversi ambiti di intervento, in proprio o in collaborazione con soggetti, enti e organizzazioni pubbliche o private, che condividano le "Finalità" di cui all'Art. 3 del presente Statuto, eventualmente avvalendosi di finanziamenti comunitari, statali, regionali e locali.
- c) È possibile svolgere ogni ulteriore attività relativa e connessa, anche indirettamente, a quelle indicate nei punti precedenti e comunque alle "Finalità" di cui all'Art. 3 del presente Statuto.
- d) Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci ed inoltre dell'opera di volontari riconoscendo nel servizio civile, nazionale e internazionale, un valido contributo per la realizzazione di progetti di interesse e di utilità sociale e culturale.

- 
- e) Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività, l'associazione potrà svolgere le attività di volontariato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzioni con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo n.117/17.
 - f) Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 5 - Attività Diverse

L'associazione può esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate, a norma dell'art. 6 del Decreto legislativo n.117/17, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito decreto ministeriale.

Art. 6 - Gli associati

- 1) All'Associazione possono essere ammesse tutte le persone che condividono i principi, l'oggetto, le finalità e gli scopi dell'Associazione.
- 2) Il numero dei soci è illimitato.
- 3) Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che associazioni di promozione sociale in numero non inferiore a tre. Tra le persone fisiche socie si distinguono inoltre i soci volontari dai soci prestatori.
- 4) Non viene fatta alcuna discriminazione fisica, etnica, razziale, culturale, politica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.
- 5) I soci si distinguono in:
 - a) *soci fondatori*, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
 - b) *soci ordinari*, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi;
- 6) Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 7) Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.
- 8) È inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

I soci hanno il diritto:

- 1) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- 2) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- 3) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.



I soci sono tenuti:

- 4) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- 5) al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
 - a) L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.
 - b) All'atto dell'ammissione il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.
 - c) La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
 - d) Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, consegnate brevi manu, via fax o tramite e-mail.
 - e) L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
 - f.1) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - f.2) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
 - f.3) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - f.4) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
 - f) L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
 - g) Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, fax o e-mail, ad eccezione del caso previsto al punto f.2) consentendo facoltà di replica.
 - h) Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.
 - i) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
 - j) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Quote associative

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento di eventuali contributi straordinari.

Art. 9 - Volontari ed attività di volontariato

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie

capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione ai sensi dell'art.17 comma 1 del Dlgs 117/17 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei soci.
- 2) Il Presidente.
- 3) Il Consiglio direttivo.
- 4) Organo di controllo o Revisore legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 30 o 31 del D.Lgs 117/2017.

Art. 11 - Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.
- 2) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.
- 3) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 15 (quindici) giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
- 4) L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale, inviata anche tramite lettera, fax o e-mail.
- 5) La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in eventuale



seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

- 6) In difetto di risposta alla convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 7) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
- 8) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
 - a) È *straordinaria* quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.
 - b) È *ordinaria* in tutti gli altri casi.
- 9) L'assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 4 del d. lgs 117/17, potrà tenersi, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, anche in modalità ibrida, con la presenza contemporanea di associati nella sede di svolgimento e/o da remoto o, se necessario, solo da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di identificare con certezza i partecipanti, adeguata pubblicità, la certezza della modalità di espressione di voto, anche per l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.
- 10) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 12 - Assemblea Ordinaria

- 1) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti e/o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - b) discute ed approva i programmi di attività;
 - c) approva il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - d) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo;
 - e) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - f) approva gli eventuali regolamenti e successive variazioni;
 - g) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - h) delibera sull'esclusione dei soci;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - j) approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione; tali spese devono essere opportunamente documentate;
 - k) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.

- l) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.
- 6) Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

Art. 13 - Assemblea Straordinaria

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per l'assemblea ordinaria, come previsto all'Art. 11 del vigente Statuto.
- 2) L'Assemblea straordinaria dei soci:
 - a) approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - b) approva la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti
 - c) scioglie l'associazione e ne devolve, a fini di utilità sociale, il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 11 (undici) componenti, comunque numero dispari, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile.
- 6) Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
- 8) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
- 9) Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
- 10) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) ha facoltà di costituire Comitati, Gruppi di Lavoro, Aree Tematiche e ogni altra struttura, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, finalizzata alla definizione e alla realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - g) istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale;
 - h) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.
- 11) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti, con le modalità indicate per la convocazione dell'assemblea.
 - 12) La convocazione va diramata per iscritto con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta.
 - 13) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 - 14) Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.
 - 15) Le riunioni del consiglio direttivo possono tenersi con le modalità di videoconferenza secondo quanto previsto per le riunioni dell'assemblea.

Art. 15 - Presidente

- 1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di numero 2 (due) mandati consecutivi, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 14 comma 1 del presente Statuto.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, in assenza di quest'ultimo al Segretario o in assenza di quest'ultimo al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 16 – Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva, anche attraverso specifiche deleghe affidategli dallo stesso, il Presidente e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Art. 17 – Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, compreso il libro soci.

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 18 – Tesoriere

- 1) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa, economica e contabile dell'Associazione in ossequio alle direttive del Consiglio Direttivo redigendone le

scritture contabili e provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con il Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

- 2) Il Tesoriere provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Custodisce le quote di adesione e gli altri contributi e tiene i libri sociali e contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo ovvero del Presidente.
- 3) Su richiesta del Presidente o di qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo deve rendere conto della situazione di cassa. Può essere delegato dal Presidente e sottoscrivere con firma libera atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.
- 4) Può avere firma disgiunta a quella del Presidente per l'erogazione di fondi su espressa delega del Consiglio Direttivo nei limiti da questo indicati. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
- 5) L'attività del Tesoriere deve essere sottoposta all'approvazione del Presidente.

Art. 19 - Organo di controllo

- 1) L'associazione può dotarsi, attraverso una specifica deliberazione di nomina da parte dell'Assemblea dei Soci di un organo di controllo, anche monocratico
- 2) Tale nomina sarà obbligatoria, quando siano superati per due esercizi consecutivi, due limiti previsti dall' art. 30 del Decreto legislativo n. 117/2017.
- 3) Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- 4) I componenti dell'organo di controllo saranno scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
- 5) Nel caso in cui venga deliberata la costituzione di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 6) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 7) Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- 8) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 9) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 - Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dal precedente Art. 19, l'associazione procederà, attraverso apposita deliberazione dell'Assemblea dei Soci, alla nomina del revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando siano superati per due esercizi consecutivi, due limiti previsti dall' art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Art. 21 - Libri sociali obbligatori

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro dei soci
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) saranno tenuti dall'organo cui si riferiscono .

Art. 22 - Il patrimonio e le entrate

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o enti pubblici o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi statuari;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
 - j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017
- 2) I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
- 3) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate.
- 4) Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.
- 5) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 6) È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 23 – Esercizio finanziario e Bilancio

- 1) L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 2) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

- 3) Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.
- 4) Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato.
- 5) Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Art. 24 - Scioglimento

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
- 2) In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 3) È fatto obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altro Ente di di Terzo Settore avente finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

Art. 26 - Norme finali

- 1) L'Associazione potrà operare trasformazioni, fusioni o scissioni con altre associazioni riconosciute e non riconosciute e fondazioni disciplinate dal Decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017, dal Codice Civile, dalle leggi nazionali e regionali in materia.

(Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Beddamé Food Travel People" approvato nella Assemblea Ordinaria del 28.10.2020, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017)